

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2350 del 09/05/2023
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, per lo stabilimento localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via Sant'Antonio n. 21/A, richiesta dall'Impresa P.R.A. PLASTIFICATORI RIUNITI ARGENTANI S.R.L. per la modifica sostanziale dell'attività di VERNICIATURA, RIVESTIMENTO E SABBIAURA SU COMPONENTI METALLICI autorizzata con atto n. 3526 del 04/06/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2253 del 28/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno nove MAGGIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 40804/2022/MR/TC

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, per lo stabilimento localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via Sant'Antonio n. 21/A, richiesta dall'Impresa **P.R.A. PLASTIFICATORI RIUNITI ARGENTANI S.R.L.** per la modifica sostanziale dell'attività di **VERNICIATURA, RIVESTIMENTO E SABBATURA SU COMPONENTI METALLICI** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale n. 3526 del 04/06/2014 adottata dalla Provincia di Ferrara.

**Il Dirigente responsabile Dott.sa Gabriella Dugoni di ARPAE SAC di Ferrara**

**VISTO CHE:**

- In data 06/12/2022, l'Impresa **P.R.A. PLASTIFICATORI RIUNITI ARGENTANI S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta, Via S. Antonio n. 21/A, attraverso il proprio Legale Rappresentante pro tempore, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto localizzato nel Comune di Ostellato, località di San Giovanni di Ostellato, Via Michelangelo Buonarroti n. 2;
- L'istanza è stata assunta agli atti dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 06/12/2022 registrata al P.G. dell'Unione al prot. n. 40432, (Pratica SUAP n. 1083/2022), trasmessa in data 15/12/2022 con PG n. 41641 e assunta al Prot. Gen. di Arpae n. 205271 del 15/12/2022;

L'impianto intende conseguire l'AUA affinché modifichi i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- emissioni in atmosfera;
- l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del

procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- La modifica richiesta nella suddetta istanza consiste nell'Inserimento di un nuovo punto di emissione **E15** derivante da un impianto costituito da un forno di sverniciatura pirolitica;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG/2023/1723 del 04.01.2023 ha comunicato al S.U.A.P. l'esito positivo della propria verifica di completezza documentale ed ha richiesto i pareri relativi agli aspetti urbanistici e sanitari per l'emissione in atmosfera oggetto di modifica;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG/2023/155 del 04.01.2023, vista la comunicazione della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13"*, ha fatto richiesta al Servizio territoriale di Ferrara di fornire la relazione tecnica prevista dalla precitata comunicazione per le Emissioni in Atmosfera;
- E' stata acquisita al P.G. N. 6326 del 13/01/2023 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con la quale sono state richieste integrazioni;
- il S.U.A.P. ha trasmesso ad Arpae con nota P.G. n. 1967 del 19-01-2023, assunta al P.G. di Arpae n. 9941 del 19.01.2023 i seguenti pareri:
  - Parere del Servizio Urbanistica dell'Unione dei Comuni, espresso con nota del 17.01.2023, favorevole dal lato urbanistico, in quanto non sussistono particolari situazioni di rischio sanitario e non ricade in zone di particolare tutela ambientale;

- Parere Igienico sanitario espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, acquisito al P.G. dell'Unione n. 431 del 05.01.2023, favorevole in merito alla matrice ambientale emissioni in atmosfera;
- il S.U.A.P. ha trasmesso ad Arpae con nota P.G. n. 5962.22-02-2023, assunta al P.G. di Arpae n. 32069 del 22.02.2023, le integrazioni trasmesse dal Tecnico Incaricato dall'impresa Stefano Bergagnin in data 21/02/2023, registrate al prot. Comunale n. 5685;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG/2023/0042034 del 08/03/2023 ha trasmesso ad Arpae Servizio Territoriale di Ferrara le succitate integrazioni; Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con nota PG n. 51900 del 23/03/2023 ha espresso una valutazione favorevole alle richieste formulate dell'azienda;

**PRESO ATTO** che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

2. Atto n. 3526 del 04/06/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara avente per oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Società "P.R.A. Plastificatori Riuniti Argentani s.r.l." con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta, Via S. Antonio n. 21/A - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 5889 del 22.04.2014. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di plastificazione oggetti metallici*" con il quale si sono autorizzate le seguenti matrici ambientali:
  - emissioni in atmosfera;
  - scarichi idrici;

**VISTI:**

3. il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
4. il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
5. il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata*

*ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*

**VISTO CHE:**

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.
- Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all’articolo 269, come precisato all’ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l’AUA citata in premessa.
- Con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

**VISTO CHE:**

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
- In attuazione dell’articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”.
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l’articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

**VISTO CHE:**

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

**VISTE:**

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

**VISTI, inoltre:**

3. il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
4. la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
5. il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
6. il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

#### **RICHIAMATE**

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

#### **DATO ATTO:**

- che gli uffici competenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie non si sono espressi in merito all'impatto acustico generato dalle attività dell'impresa;
- che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame in base alla Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- che l'Impresa **P.R.A. PLASTIFICATORI RIUNITI ARGENTANI S.R.L.** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, quantificati in 296,00 € in base al punto 12.3.4.1 “*Emissioni in atmosfera da impianti ordinari fino a 4 punti di emissione con Q < 100.000” NM3/h*” del TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ARPAE di cui alla D.G.R. Num. 926 del 05/06/2019;

#### DETERMINA

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della dell'Impresa **P.R.A. PLASTIFICATORI RIUNITI ARGENTANI S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta, Via S. Antonio n. 21/A, codice fiscale e P.IVA n. 00712480383, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

Con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AUA rilasciata con provvedimento n. n. 3526 del 04/06/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara avente per oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Società “P.R.A. Plastificatori Riuniti Argentani s.r.l.” con sede legale ed impianto nel Comune di*

Argenta, Via S. Antonio n. 21/A - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 5889 del 22.04.2014. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di plastificazione oggetti metallici", nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, così come di seguito precisato;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
  - "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento
  - "Allegato Aria" con acclusa planimetria di riferimento
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni

- Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
  10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
  11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
  12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Gabriella Dugoni*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**